

Alla Procura della Repubblica di Pordenone

Oggetto: Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso per il Palazzo di Giustizia e Giudice di Pace di Pordenone e servizi accessori dal 1.1.2022 al 31.12.2024 - RDO n. 2881649 in corso di esecuzione sul MePA - Costituzione della Commissione giudicatrice (CIG n. 88677445D8).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto Marco FAION con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, per la quale è stata chiesta la disponibilità ad accettare l'incarico di presidente in relazione alla quale hanno presentato offerta i seguenti Operatori economici:

1. Vedetta2 Mondialpol S.p.a. - sede legale in Como (Como);
2. Corpo Vigili Notturni Srl (Tavagnacco)
3. Rangers Srl (Vicenza)

DICHIARA


di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 **(1)** e in particolare:

- di non svolgere e di non avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura di gara in oggetto;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (2), all'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) (3), al Decreto del Ministro della giustizia del 23.2.2018 (Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministro della giustizia) e al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 adottato dal Ministero della Giustizia;
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e alla Stazione appaltante e ad astenersi dalla funzione;

e di accettare l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice.

Pordenone, 15 novembre 2021

FIRMA _____



PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE DI PORDENONE	
15 NOV 2021	
Per. N. _____	Prot. _____



NOTE:

(1) D.Lgs. 50/2016, art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 (Commissione giudicatrice).

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

(2) D.Lgs. 50/2016, art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(3) DPR 62/2013, art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Alla Procura della Repubblica di Pordenone

Oggetto: Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso per il Palazzo di Giustizia e Giudice di Pace di Pordenone e servizi accessori dal 1.1.2022 al 31.12.2024 – RDO n. 2881649 in corso di esecuzione sul MePA – Costituzione della Commissione giudicatrice (CIG n. 88677445D8).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto Francesco Petrucco Toffolo, con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, per la quale è stata chiesta la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario, in relazione alla quale hanno presentato offerta i seguenti Operatori economici:

1. Vedetta2 Mondialpol S.p.a. – sede legale in Como (Como);
2. Corpo Vigili Notturni Srl (Tavagnacco)
3. Rangers Srl (Vicenza)

DICHIARA


di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 **(1)** e in particolare:

- di non svolgere e di non avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura di gara in oggetto;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (2), all'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) (3), al Decreto del Ministro della giustizia del 23.2.2018 (Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministro della giustizia) e al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 adottato dal Ministero della Giustizia;
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e alla Stazione appaltante e ad astenersi dalla funzione;

e di accettare l'incarico di componente della Commissione giudicatrice.

Pordenone, 15 novembre 2021

FIRMA



PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE DI PORDENONE	
15 NOV 2021	
Perv. N. _____	Prot. _____

NOTE:

(1) D.Lgs. 50/2016, art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 (Commissione giudicatrice).

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

(2) D.Lgs. 50/2016, art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(3) DPR 62/2013, art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Alla Procura della Repubblica di Pordenone

Oggetto: Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso per il Palazzo di Giustizia e Giudice di Pace di Pordenone e servizi accessori dal 1.1.2022 al 31.12.2024 – RDO n. 2881649 in corso di esecuzione sul MePA - Costituzione della Commissione giudicatrice (CIG n. 88677445D8).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

La sottoscritta Mirella PALMARESE con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, per la quale è stata chiesta la disponibilità ad accettare l'incarico di presidente in relazione alla quale hanno presentato offerta i seguenti Operatori economici:

1. Vedetta2 Mondialpol S.p.a. – sede legale in Como (Como);
2. Corpo Vigili Notturni Srl (Tavagnacco)
3. Rangers Srl (Vicenza)

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (1) e in particolare:

- di non svolgere e di non avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura di gara in oggetto;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (2), all'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) (3), al Decreto del Ministro della giustizia del 23.2.2018 (Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministro della giustizia) e al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 adottato dal Ministero della Giustizia;
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e alla Stazione appaltante e ad astenersi dalla funzione;

e di accettare l'incarico di Componente della Commissione giudicatrice.

Pordenone, 16 novembre 2021

FIRMA

Mirella Palmarese

PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE DI PORDENONE	
16 NOV 2021	
Perv.	Prot.
N.	

NOTE:

(1) D.Lgs. 50/2016, art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 (Commissione giudicatrice).

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

(2) D.Lgs. 50/2016, art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(3) DPR 62/2013, art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.